

PROTOCOLLO
PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

Premesso che

- La sospensione del procedimento per messa alla prova costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, che risponde ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato *dalla condotta illecita*.

Nel paradigma della giustizia riparativa il reato in termini “sostanziali” rappresenta una lesione che colpisce sia le singole persone, sia la comunità sotto molteplici aspetti (moralì, materiali, emotivi e relazionali).

Si tratta di una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali, che crea l’obbligo principale, in questo caso in capo all’imputato, di rimediare alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato con riguardo, in primo luogo, ai bisogni della vittima.

L’istituto della messa alla prova incentiva, dunque, comportamenti “riparativi” coinvolgendo attivamente la vittima, l’offensore, i rispettivi contesti relazionali e la comunità intera con una soluzione che risulti, ove possibile, concordata fra tali soggetti.

Considerato che

- Le Parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, operatori degli Uffici d’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) e avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché ottimizzare le risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

➤ predisporre delle indicazioni per l’applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare

attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012); a tal fine l'autorità giudiziaria di Palermo, nei propri atti, assicurerà idonea informativa sull'accesso all'istituto ai sensi dell'art. 141 bis delle disp. att. c.p.p.;
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
- deflazionare il sistema giudiziario e favorire un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;
- razionalizzare le risorse disponibili prevedendo un contatto preliminare tra l'autorità giudiziaria e l'UEPE al fine di evitare la predisposizione di programmi che non possano trovare esecuzione per l'inammissibilità dell'istanza o il dissenso del Pubblico Ministero (nel caso di procedura attivata nel corso delle indagini preliminari);

Tanto premesso, ribadendo il carattere non vincolante del presente protocollo, si riportano le seguenti **modalità operative** recepite nel protocollo d'intesa.

1. La presentazione dell'istanza per la predisposizione di un programma di trattamento.

La domanda di predisposizione del programma di trattamento è presentata all'U.E.P.E. dall'imputato, o dal suo difensore in forza di procura speciale, via PEC, per posta elettronica ordinaria ovvero mediante deposito all'U.E.P.E.

competente per territorio, utilizzando il modello di istanza di cui all'All. 1.

L'istanza è corredata dagli atti rilevanti del procedimento penale e, ove già acquisita, dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità e l'eventuale attività di volontariato di rilievo sociale, nonché dalla documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.E.P.E..

L'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetta all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le eventuali condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

L'U.E.P.E. territorialmente competente rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di predisposizione del programma di trattamento (All. 1).

2. La presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e valutazione di ammissibilità.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è presentata al Giudice; alla richiesta è allegato un programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E. o l'attestazione di avvenuta presentazione della richiesta.

Il Giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater, con le modalità previste nel presente protocollo, nel corso della prima udienza utile se all'istanza di sospensione del procedimento è allegato il programma di trattamento.

Al fine di evitare che l'U.E.P.E. predisponga programmi anche nei casi in cui le istanze siano inammissibili, è opportuno prevedere che il Giudice, anche prima che l'Ufficio di Esecuzione Penale predisponga il programma - sulla base della sola attestazione prodotta dall'indagato/imputato -, valuti l'ammissibilità della richiesta

di sospensione del procedimento penale con messa alla prova verificando che ricorrano i presupposti di cui all'art. 168 bis c.p. (titolo di reato, anche in relazione alla pena edittale prevista) e non vi siano condizioni soggettive ostative, anche acquisendo il certificato aggiornato del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti.

Il Giudice, all'esito della preliminare valutazione, se non provvede ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e se non dichiara l'istanza inammissibile, sospende i termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. e rinvia il processo ad altra data fissando una nuova udienza, possibilmente non prima di 90 giorni, richiedendo all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p..

La decisione emessa dal Giudice è comunque comunicata all'U.E.P.E. mediante trasmissione via mail del verbale d'udienza.

Nel caso di sentenza ex art. 129 c.p.p. o dichiarazione di inammissibilità della richiesta, l'U.E.P.E. provvede ad archiviare il caso.

2.1 Richiesta di messa alla prova nella fase delle indagini preliminari.

Nel corso delle indagini preliminari l'istanza di messa alla prova (con allegato il programma o l'attestazione dell'avvenuta richiesta all'U.E.P.E.) va presentata al Giudice per le Indagini Preliminari.

Il Giudice trasmette gli atti al Pubblico Ministero perché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni e fissa l'udienza camerale dandone comunicazione alle parti e alla persona offesa. Il consenso del Pubblico Ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione; in caso di dissenso, devono esserne enunciate sinteticamente le ragioni.

Il diniego del Pubblico Ministero non può fondarsi, in questa fase, su valutazioni relative alla inidoneità del programma di messa alla prova, la cui valutazione potrà avvenire solo all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio tra le parti e sentita la persona offesa¹.

In questa fase, quindi, la valutazione di ammissibilità va compiuta dopo che il Pubblico Ministero ha espresso il consenso e formulato l'imputazione.

Avuto il consenso del Pubblico Ministero, il Giudice delle Indagini Preliminari, qualora non emetta sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e non valuti l'istanza inammissibile, sospende i termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. e rinvia il processo ad altra udienza, possibilmente non prima di 90 giorni, richiedendo all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento. In questo caso (e quindi all'esito di una valutazione sulla inesistenza di motivi ostativi alla messa alla prova) l'U.E.P.E. avvia la necessaria istruttoria e redige il programma di trattamento d'intesa con l'interessato, a cui ne consegna copia.

In caso di dissenso, il Giudice pronuncia *de plano* ordinanza di rigetto che comunica all'U.E.P.E. ed all'imputato.

L'imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

La decisione emessa dal Giudice è comunque comunicata all'U.E.P.E. mediante trasmissione via mail del verbale d'udienza.

¹ Si osserva a tal riguardo che la richiesta può essere presentata al giudice anche sulla base della sola attestazione e che la predisposizione del programma da parte dell'U.E.P.E. richiede la conoscenza degli esiti delle indagini e può, pertanto, solo seguire la manifestazione di consenso del Pubblico Ministero (prima del quale non è pensabile alcuna discovery). Inoltre, sino alla celebrazione della udienza camerale, la partecipazione della persona offesa – necessaria per calibrare il programma – è meramente eventuale.

Nel caso di sentenza ex art. 129 c.p.p. o dichiarazione di inammissibilità della richiesta, l'U.E.P.E. provvede ad archiviare il caso.

2.2 Richiesta di messa alla prova dopo l'esercizio dell'azione penale.

La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è formulata, nei termini previsti dalla legge:

- davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare nei termini di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p.;
- davanti al Giudice delle Indagini Preliminari, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato o con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna;
- davanti al Giudice del dibattimento o del giudizio direttissimo, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il GUP - nel corso della stessa udienza -, il GIP - in quella camerale fissata all'occorrenza -, il Giudice del dibattimento o del giudizio direttissimo - alla prima udienza utile -, qualora non emettano sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e non dichiarino l'istanza inammissibile, sospenderanno i termini di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p., rinviando il processo ad altra udienza, possibilmente non prima di 90 giorni, e richiederanno all'U.E.P.E. di formulare il programma di trattamento. In questo caso (e quindi all'esito di una valutazione sulla inesistenza di motivi ostativi alla messa alla prova) l'U.E.P.E. avvia la necessaria istruttoria e redige il programma di trattamento d'intesa con l'interessato, a cui ne consegna copia.

3. Il programma di trattamento.

3.1 Obiettivi e contenuto.

Il programma di trattamento è un documento - nel quale vengono definiti gli impegni e le modalità di esecuzione della misura richiesta - elaborato all'esito di

un processo conoscitivo, attraverso una indagine sociale che può essere svolta anche in équipe.

Ha come obiettivo generale l'avvio di un processo di consapevolezza dell'imputato circa gli effetti del proprio comportamento e il disvalore sociale della condotta illecita.

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. sono individualizzati e predisposti in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze di vita dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità e gli impegni - volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato - indicati dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'U.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Il programma, redatto utilizzando l'All. 2, prevede i seguenti **elementi essenziali**:

- modalità e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tendo conto delle esigenze dell'ente, nonché di quelle dell'interessato ove sorrette da fondate ragioni personali o familiari.
- impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato (risarcimento danno, attività riparative, restituzione);
- eventuale individuazione di un percorso riparatorio (mediazione penale o altra azione riparatoria) da parte dell'U.E.P.E. mediante un processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'imputato, evitando forme di vittimizzazione secondaria. L'U.E.P.E. verificherà la fattibilità dei percorsi ricorrendo agli uffici di giustizia riparativa e mediazione penale previsti dalle direttive internazionali.²
- modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo contesto di vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e possibile;

² La Direttiva 2012/29 UE - punto 46 - richiama le dovute garanzie nei confronti delle vittime volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta. In questo percorso la vittima andrà contattata soltanto da appositi organismi previa verifica della consapevole e responsabile volontà dell'interessato, laddove permangano i requisiti essenziali del percorso ripartivo (volontarietà delle parti, riservatezza, autonomia del mediatore dal sistema processuale penale).

- l'indicazione del domicilio, assicurando le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
- modalità e frequenza dei rapporti con l'UEPE.

Potranno far parte del programma altri **elementi eventuali** in relazione alle specificità che derivano dalle singole situazioni esaminate e valutate dagli U.E.P.E., come quelli che seguono:

- attività di volontariato di rilievo sociale;
- rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici;
- percorsi di educazione alla legalità;
- limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
- svolgimento di attività lavorativa, formativa e/o di istruzione.

Il programma è accompagnato da considerazioni conclusive che propongono una valutazione complessiva del quadro emerso e dell'ipotesi progettuale formulata, in particolare con riferimento a:

- coerenza/realizzabilità rispetto agli obiettivi della misura;
- livello di coinvolgimento/affidabilità dei soggetti interessati.

Il programma di trattamento viene inviato al Giudice competente, unitamente all'indagine socio-familiare, alla documentazione acquisita ed alle considerazioni che lo sostengono.

3.2 Valutazione.

All'udienza fissata per la valutazione del programma di trattamento, il Giudice, ricevuto il programma con annessa l'indagine e le valutazioni finali, sente le parti e la persona offesa; ove lo ritenga opportuno acquisisce le informazioni ritenute necessarie, dandone avviso alle parti, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 464 bis c.p.p. e dispone l'eventuale integrazione o modificazione del programma di trattamento con il consenso dell'imputato.

L'A.G., valutato il programma di trattamento, anche all'esito delle eventuali integrazioni, decide con ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

Se il giudice ritiene che, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., il programma di trattamento presentato non può considerarsi idoneo alla sospensione del procedimento - con particolare riguardo a tutti gli elementi attinenti alla prevenzione sociale previsti dal secondo comma dell'art. 133 c.p. - rigetta l'istanza di sospensione con la messa alla prova.

Se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, ammette lo stesso alla messa alla prova, secondo le modalità previste dal programma di trattamento, e sospende il processo indicando la durata della messa alla prova (secondo quanto previsto nella allegata tabella relativa alle fasce per tipologia di reato).

Con l'ordinanza di ammissione il giudice fissa all'imputato un termine (di regola dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza di sospensione del giudizio) entro cui dovrà presentarsi all'U.E.P.E. per la sottoscrizione del verbale di messa alla prova, innanzi al direttore o suo delegato, con l'avvertimento che, in caso di mancata sottoscrizione, sarà revocata l'ordinanza di sospensione del provvedimento.

Nella stessa ordinanza di sospensione il giudice fissa l'udienza per la valutazione della messa alla prova.

In ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice saranno comunicati all'UEPE.

4. Esecuzione del programma di trattamento ed esito della prova.

L'U.E.PE. provvede alla trasmissione del verbale di sottoscrizione all'A.G. competente e, tramite il personale addetto, ad inserire nel Sistema informativo interforze, SDI, le informazioni relative agli imputati ammessi alla prova.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non si presenti a firmare il verbale, o si presenti in ritardo rispetto al termine stabilito, l'U.E.PE. comunicherà tale inadempimento all'autorità giudiziaria che provvederà a revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento, salvo che, a fronte di idonea giustificazione fornita dall'interessato, non assegni un ulteriore termine per la sottoscrizione.

L'UEPE verifica l'andamento del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio, riferendo al giudice nei termini indicati nel provvedimento di ammissione alla prova, e comunque almeno ogni tre mesi, su:

- impegni attuati dal soggetto e la sua condotta;
- attività svolte dall'ufficio locale e gli attori della rete;
- modifiche al programma ritenute necessarie;
- valutazione dell'andamento della misura.

L'U.E.P.E. in tempo utile per l'udienza fissata con l'ordinanza di sospensione invia all'A.G. una relazione conclusiva sull'andamento della misura nel suo complesso, riferendo sul livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma e sulla regolarità della condotta.

In caso di esito positivo della prova il Giudice, all'udienza già fissata, pronuncia sentenza di estinzione del reato.

In caso di esito negativo procederà ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p. disponendo la prosecuzione del giudizio previa revoca dell'ordinanza di sospensione.

5. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede;
- 3) in caso di esito negativo della prova.

L'U.E.P.E. segnala immediatamente al Giudice ed al Pubblico Ministero ogni trasgressione rilevante al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte.

Il Giudice, d'ufficio o su istanza motivata di revoca del procedimento di messa alla prova del Pubblico Ministero o della persona offesa, fissa l'udienza ex art. 127 c.p.p. dandone avviso alle parti.

A pena di inammissibilità, l'istanza del Pubblico Ministero e della persona offesa devono fondarsi su elementi diversi da quelli già esaminati ai fini della concessione della messa alla prova.

L'inammissibilità è dichiarata dal Giudice *inaudita altera parte*.

L'ordinanza di revoca è ricorribile in Cassazione.

6. Effetti dell'esito negativo della prova o della revoca dell'ordinanza di sospensione.

Il giudizio riprende il suo corso quando, al termine del programma, la prova abbia avuto un esito negativo, oppure in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione nei casi indicati ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo. In entrambi i casi, secondo quanto previsto dall'art. 464 novies c.p.p., l'istanza non può essere riproposta.

In ogni caso, il Pubblico Ministero, nel determinare la pena da eseguire all'esito del giudizio conclusosi con sentenza di condanna, detrae il periodo corrispondente a quello della prova eseguita, con le modalità previste dall'art. 657 bis c.p.p..

Per tale ragione, è assolutamente necessario che in caso di revoca il Giudice, nel contraddittorio delle parti, specifichi sino a quale data la messa alla prova abbia avuto esecuzione.

ALLEGATI

1. Criteri uniformi per stabilire la durata della messa alla prova.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima:

FASCIA A) Contravvenzioni e delitti puniti con la sola pena pecuniaria: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;

FASCIA B) Delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 2 anni, anche congiunta alla multa: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione, sola o congiunta alla multa, non superiore nel massimo ad anni 3: periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione, sola o congiunta alla multa, superiore a 3 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi;

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

2. Schema dell'istanza da presentare all'UEPE competente,

3. Modello di ordinanza di ammissione

4. Modello di consenso rilasciato dal PM

Sperimentazione:

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura entro 12 mesi.

Palermo, lì 12.06.2015

Il Presidente del Tribunale di Palermo

Dott. Salvatore Di Vitale

Il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo

Dott. Francesco Lo Voi

Il Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia

Dott. Maurizio Veneziano

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Avv. Francesco Greco

Per la Camera Penale "G. Bellavista" di Palermo

Avv. Luigi Miceli